



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/12/2022

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Orlando Concetta, nell'esercizio
dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma
2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Presente: Il Vice Segretario Generale Bocca Lidia

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	A
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Avvenente Mauro	Assessore	P
4	Bianchi Alessandra	Assessore	P
5	Bordilli Paola	Assessore	P
6	Brusoni Marta	Assessore	P
7	Campora Matteo	Assessore	P(*)
8	Corso Francesca	Assessore	P
9	Gambino Sergio	Assessore	A
10	Maresca Francesco	Assessore	P
11	Mascia Mario	Assessore	P
12	Rosso Lorenza	Assessore	P

(*) *In video collegamento*

DGC-2022-307

AUMENTO DELLE SANZIONI PER LE
VIOLAZIONI DELL'ART. 10 COMMA 3 LETT.
"G" E DELL'ART. 33 COMMA 2 DEL CIVICO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 80/19.06.2000

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione Ecologica Matteo Campora;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale, n.80 del 19/06/2000, è stato approvato il Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani;

Considerato che la Civica Amministrazione registra un cospicuo numero di situazioni irregolari riguardanti la presenza di rifiuti conferiti in maniera errata nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nelle loro vicinanze che conduce ad un livello di raccolta differenziata non in linea con quanto previsto dal contratto di servizi in essere tra AMIU spa e Città Metropolitana di Genova ;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra premesso, di reprimere più efficacemente l'abbandono di rifiuti e il conferimento improprio nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani stante il disvalore sociale di tale condotta e il grave pregiudizio per il decoro urbano;

Visto l'art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, con la legge 24 luglio 2008, n. 125 – che dispone che la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire per le violazioni ai regolamenti comunali, nell'ambito del limite edittale minimo e massimo, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma;

Visto l'art. 10 comma 3 del Regolamento stesso che stabilisce che non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari i seguenti rifiuti:

- a) Ingombranti
- b) pericolosi
- c) speciali non assimilabili
- d) sostanze allo stato liquido
- e) materiale in fase di combustione
- f) materiale che possa recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- g) frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;

Visto l'art. 33 comma 2 del Regolamento stesso che stabilisce che non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti nei contenitori portarifiuti, né questi ultimi devono essere danneggiati ribaltati o rimossi;

Considerato che per le violazioni del sopra citato articolo 10, comma 3 -lett. "a" "d" "e" "f" gli importi delle sanzioni amministrative sono già state modificate con la DGC-2018-174.

Considerato che per
-lett. "g" è prevista una sanzione amministrativa in misura ridotta stabilita dall'art. 54 comma 1 lett. e) del Regolamento Rifiuti pari ad €. 50,00;

Considerato che per la violazione del sopra citato art. 33 comma 2 è prevista una sanzione amministrativa in misura ridotta stabilita dall'art. 7 bis del T.U.E.L. pari a €. 50,00;

Ritenuto, sulla base delle sopra riportate motivazioni, di determinare in €. 300,00 l'importo in misura ridotta della sanzione amministrativa relativa alle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 comma 3 lett. "g" e all'art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani che stabilisce che non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari i seguenti rifiuti le frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;

Vista la tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale è riportata la violazione sopra menzionata con indicazione della relativa modifica dell'importo;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta da Prandi Michele, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

- a) di determinare, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81, in €. 300,00 l'importo da pagare in misura ridotta per le sanzioni amministrative relative alle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 comma 3 lett. "g" e all'art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, come da tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento che stabilisce che non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari i seguenti rifiuti le frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
- b) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.
- c) di disporre che in conformità all'art. 125 del T.U.E.L. la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco
Pietro Picocchi

Il Segretario Generale Reggente
Concetta Orlando



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 151 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-369 DEL 14/12/2022

OGGETTO: AUMENTO DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 10 COMMA 3 LETT. "G" E DELL'ART. 33 COMMA 2 DEL CIVICO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/19.06.2000

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Tabella importi

Il Direttore
[Ing. Michele Prandi]

oggetto della contestazione	minimo edittale-sanzione in EURO	massimo edittale-sanzione in EURO	importo in misura ridotta attuale	importo in misura ridotta aggiornato
conferimento insieme ai rifiuti urbani ordinari di frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata	25,00 €	500,00 €	50,00 €	300,00 €



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N 369 DEL 06/10/2022. AD OGGETTO: AUMENTO DELLE SANZIONI PER
LE VIOLAZIONI DELL'ART. 10 COMMA 3 LETT. "G" E DELL'ART. 33
COMMA 2 DEL CIVICO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 80/19.06.2000**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c. 1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Data 15/12/2022.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Michele Prandi